



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Disciplina comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 42 bis della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28. (approvata con deliberazione C.C. n. 06 del 01 febbraio 2011 e modificato con delibera CC n.18 del 31/03/2015)

ART. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE

1. Nel Comune di San Gimignano gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alla disciplina del presente atto, emanata ai sensi dell'articolo 42 bis della l.r. 28/2005, valida a tempo indeterminato fino a nuova regolamentazione comunale della materia.
2. I singoli provvedimenti comunali, emessi in attuazione del presente atto, non necessitano di concertazione.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI E FACOLTA'

1. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 28/2005, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande appartengono ad un'unica tipologia e possono effettuare qualsiasi tipo di somministrazione, compresa quella di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti di quanto espressamente previsto nel titolo igienico-sanitario e vendere per asporto tutti i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.
2. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, il titolo di esercizio dell'attività consente il suo svolgimento anche in superfici esterne attrezzate, purché siano adiacenti all'esercizio oppure ad esso pertinenti in quanto in disponibilità e facenti capo alle dotazioni dell'azienda nel rispetto di quanto previsto nel regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico e, trattandosi di aree private, dagli strumenti di governo del territorio.

ART. 3 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE – DIVIETI DI INSEDIAMENTO

1. Ai fini del presente atto il territorio comunale di San Gimignano è suddiviso nelle sottoindicate quattro zone:

Zona 1 – Piazze principali del centro storico: P.zza Pecori, P.zza Duomo, P.zza Cisterna e P.zza delle Erbe;

Zona 2 – Vie principali del centro storico: Via San Giovanni, Via San Matteo e Via del Castello;

Zona 3 – Restanti vie e piazze del centro storico, come delimitato dalle mura perimetrali;

Zona 4 - Resto del territorio comunale.

2. Al fine di salvaguardare le aree del centro storico di rilevantisimo pregio storico, artistico ed architettonico ed evitare il pesante impatto che l'inserimento delle attività di somministrazione produrrebbero sul delicato equilibrio ambientale in termini di vivibilità e godimento degli spazi delle piazze



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



centrali incluse nella zona 1, nelle medesime, per la durata di validità del presente atto, è interdetta l'apertura, anche per trasferimento di sede da altra zona del territorio comunale, di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

E' altresì interdetto l'allestimento di spazi esterni con sistema self service nelle zone 1, 2 e 3 del territorio comunale.

~~ART. 4 – REQUISITI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE~~

~~1. Ai sensi dell'articolo 42 bis della legge regionale 28/2005 è disposto l'obbligo del possesso di requisiti qualitativi minimi dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nelle seguenti ipotesi:~~

~~a. apertura di nuovo esercizio;~~

~~b. trasferimento di sede;~~

~~c. ampliamento dei locali, comporti o meno anche aumento della superficie di somministrazione;~~

~~d. ristrutturazione completa dei locali, intesa come modifica delle sue componenti fisiche, con diversa ripartizione interna dei locali o comunque rilevante per gli effetti del Regolamento CE n. 852/2004 (con riferimento alla definizione urbanistico-edilizia degli interventi);~~

~~2. Sono comunque ammessi, senza necessità di adeguamento a tutti i requisiti di cui all'allegato A, gli interventi sui locali imposti da norme di legge o da ordine dell'autorità e l'ampliamento dei locali fino alla superficie minima indicata nell'allegato A;~~

~~3. I requisiti che devono essere presenti nell'esercizio di somministrazione sono quelli relativi alla zona commerciale ove si intende aprire, ristrutturare, trasformare o trasferire l'esercizio medesimo;~~

~~4. I requisiti indicati nell'allegato A possono essere aggiornati in ogni momento, previa concertazione con le Associazioni interessate ai sensi del regolamento 15/R del 1 aprile 2009, e sono oggetto di avviso pubblico emanato, la prima volta, all'approvazione del presente atto e, successivamente, in caso di modifica dell'allegato stesso. I requisiti sono altresì pubblicati nel sito internet ufficiale del Comune.~~

~~5. La Giunta Comunale è espressamente delegata, con il presente atto, ad apportare, con la procedura indicata al comma 4, modifiche ai valori numerici riportati nell'allegato A entro il limite del 25% dei valori medesimi.~~

~~ART. 5 – ATTIVITA' NON SOGGETTE AI REQUISITI~~

~~1. Non sono soggetti al possesso dei requisiti di cui all'allegato A, gli esercizi di somministrazione di cui all'art. 48 della l.r. 28/2005.~~

ART 6 – APERTURA O TRASFERIMENTO DI SEDE DI ESERCIZI



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 2, l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività – in seguito denominata s.c.i.a. – ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel rispetto dei requisiti di qualificazione del richiedente e delle disposizioni igienico-sanitarie, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali e sorvegliabilità.

2. La presentazione della s.c.i.a., corredata dalle autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni e certificazioni circa l'esistenza dei presupposti di legge ~~e del presente atto, compresi i requisiti qualitativi di cui all'allegato A~~, consente l'immediato inizio dell'attività, fermi i poteri di controllo e di interdizione delle attività irregolari previsti dalla legge.

~~3. In attesa di adeguamento della modulistica regionale, gli uffici competenti, con propria determina, possono approvare modelli per la gestione amministrativa del settore.~~

ART. 7 - MODIFICA DELLA SUPERFICIE

1. La modifica della superficie di somministrazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali e sorvegliabilità, ~~nonché dei requisiti qualitativi indicati nell'allegato A~~.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 43, comma 1, della l.r. 28/2005 e dell'art. 19 della l. 241/90 l'ampliamento della superficie di somministrazione è soggetto a s.c.i.a.

3. La riduzione della superficie di somministrazione, nonché l'ampliamento o la riduzione della superficie di spazi esterni, pubblici o privati, utilizzati per la somministrazione è assoggettata dal presente atto a previa comunicazione al comune ~~ai fini della verifica del rispetto dei requisiti di cui all'allegato A~~, fermo restando il rispetto delle disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico.

ART 8 – SUBINGRESSO – CESSAZIONE - VARIAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 74 della legge 28/2005, il subingresso nella gestione o nella titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a comunicazione al Comune, a cura del subentrante.

2. La comunicazione, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o titolarità oppure di un anno dalla morte del titolare, deve contenere:

a) gli estremi dell'atto tra vivi di trasferimento d'azienda o di acquisto del titolo per causa di morte o copia dei relativi atti;

b) i titoli di qualificazione all'esercizio dell'attività, ferma la facoltà di continuazione provvisoria in loro assenza nei soli casi di subingresso per causa di morte o di donazione, per un periodo non superiore ad un anno.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



~~3. Nel caso di subingresso, l'adeguamento ai requisiti di carattere qualitativo ed alle caratteristiche minime di cui all'allegato A, è necessario solo se ricorrono una o altre delle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) c) e d). In ogni caso è fatto obbligo di mantenimento, da parte del subentrante, dei requisiti qualitativi di cui all'allegato A qualora, essendo già ricorsa una delle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, siano stati già applicati all'esercizio.~~

4. La cessazione dell'attività e le variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale e le trasformazioni societarie sono soggette a comunicazione, entro sessanta giorni dall'evento, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 79 e 73 della l.r. 28/2005.

ART. 9 – PERDITA DEI REQUISITI

~~1. In conformità a quanto disposto dall'art. 107, comma 1, lettera b) della l.r. 28/2005, qualora si accerti il venir meno di uno o più requisiti qualitativi degli esercizi, la cui presenza sia obbligatoria secondo quanto previsto all'allegato A, il Responsabile del servizio dispone, previo avvio di procedimento, la sospensione dell'attività fino alla loro ricostituzione che deve avvenire entro un anno dalla data di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e motivata istanza.~~

~~2. Qualora il provvedimento di sospensione non sia rispettato o non siano ripristinati i requisiti minimi nei termini previsti, il Comune dispone la chiusura dell'esercizio, la cui eventuale riapertura rappresenta, ad ogni effetto, compreso l'obbligo di presenza dei requisiti di cui all'allegato A, apertura di nuovo esercizio di somministrazione.~~

~~3. Gli operatori, per comprovata necessità, compresi eventuali lavori di ristrutturazione dei locali, possono richiedere il temporaneo esonero del rispetto dei requisiti qualitativi e delle caratteristiche minime per il tempo necessario ai lavori o, nelle ipotesi di impedimento per altra causa, per un periodo massimo di sei mesi.~~

ART 10 – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

~~1. Per l'applicazione dei requisiti qualitativi indicati all'allegato A, ove risultino prescritti in relazione alle varie ipotesi, valgono le seguenti disposizioni:~~

~~a) l'adesione a disciplinari di qualità riconosciuti dal Comune, ove prescritto, è oggetto di autocertificazione allegata alla s.c.i.a.;~~

b) per "self-service" si intende un locale ove si effettua la ristorazione mediante scelta e prelevamento di cibi già pronti lungo un apposito percorso e pagamento finale alle casse, senza servizio al tavolo; per "fast food" si intende un locale di ristorazione, facente o meno capo a catene multinazionali, con allestimento, organizzazione e menù prevalentemente standardizzato o in franchising, servizio assente o ridotto;

~~c) il requisito qualitativo della "fruibilità da parte di soggetti diversamente abili" si ha per assoluto qualora, fatti salvi gli obblighi di legge in materia, sia concretamente garantito l'accesso a tali soggetti ad almeno un~~



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



~~locale ove si effettua la somministrazione ed ad un servizio igienico specificamente attrezzato, come da elaborato grafico da allegare alla s.c.i.a.;~~

~~d) il requisito della "insonorizzazione dei locali" si ha per assolto qualora, oltre agli ordinari obblighi di legge, in tutti i locali di cui si compone l'esercizio di somministrazione siano attuati accorgimenti tecnici che consentano l'abbattimento dei valori limite di emissione e di immissione corrispondenti alla classe di destinazione d'uso del territorio precedente (più restrittiva) a quella di appartenenza, secondo le previsioni del vigente Piano di classificazione acustica del Comune di San Gimignano;~~

~~e) il requisito del "risparmio idrico" si ha per assolto qualora, presso l'esercizio di somministrazione, siano stati predisposti rubinetti con fotocellule di erogazione e filtri diffusori, nonché servizi igienici con differenziazione del flusso idrico;~~

~~f) il requisito del "contenimento dell'emissione di fumi e vapori" si ha per assolto qualora i locali di somministrazione siano stati muniti di idonei sistemi di espulsione e di allontanamento di fumi, vapori ed odori. Le canne fumarie devono superare il piano di copertura o, eventualmente, essere posizionate in resedi private, senza interferenze con finestre ed affacci altrui. Nessuna emissione deve avvenire su pubblica via.~~

~~ART. 11 – SANZIONI~~

~~1. Fermo restando quanto disposto dalla l.r. 28/2005 in tema di sanzioni, sospensione e chiusura delle attività, per ogni violazione alle disposizioni del presente atto, non già sanzionata da detta legge, si applica, ai sensi dell'art. 7 bis, del TUEL di cui al d.lgs. 267/2000, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.~~

~~ART.12 – NORMA TRANSITORIA~~

~~1. I requisiti strutturali indicati all'allegato A non si applicano relativamente agli esercizi di somministrazione sui cui progetti di allestimento e sistemazione dei locali, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, siano in corso procedimenti tecnico – amministrativi da parte del Comune.~~

~~ART. 13 – RINVIO~~

~~1. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni vigenti in materia ed in particolare:~~

~~a) l.r. 7 febbraio 2005 n. 28 "Codice del Commercio, Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti";~~

~~b) D.P.G.R. 1° aprile 2009, n. 15/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28.~~

N:B: LE PARTI IN ROSSO SONO STATE ABROGATE CON DELIBERA CC n.18 del 31/03/2015